

ALLEGATO 5 - CAPITOLATO TECNICO

PER LA FORNITURA VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE FORZE DI SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000

INDICE

1	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
1.1	Definizioni	3
1.2	Oggetto dell'appalto	4
1.3	Caratteristiche dei veicoli	5
1.4	Responsabile del Servizio.....	6
1.5	Adempimenti del Fornitore per l'attivazione della fornitura.....	6
1.6	Indicazioni relative all'uso dei veicoli.....	6
1.7	Gestione delle sanzioni amministrative	8
2	EROGAZIONE DELLA FORNITURA	8
2.1	Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio	8
2.2	Manutenzione	10
2.3	Pneumatici.....	12
2.4	Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico	13
2.5	Soccorso stradale.....	14
2.6	Coperture assicurative e gestione sinistri	15
2.7	Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti	18
2.8	Servizio di ricezione chiamate.....	18
2.9	Rete dei centri di servizio.....	19
2.10	Revisione prezzi	20
2.11	Restituzione del veicolo	20
2.12	Percorrenze chilometriche.....	20
3	SERVIZI A PAGAMENTO.....	21
3.1	Copertura assicurativa senza franchigie	21
3.2	Consegna e riconsegna a domicilio	22
3.3	Inserimento optional della casa costruttrice, apparecchiature e allestimenti speciali diversi da quelli già previsti	22
4	VERIFICA DEI PRODOTTI.....	24
4.1	Collaudo di produzione (controllo delle lavorazioni).....	24
4.2	Collaudo del prototipo.....	24
4.3	Collaudo in fase di consegna.....	25
5	VERIFICHE ISPETTIVE	26
6	FLUSSI DATI DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA.....	27
7	ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO	27

1 Disposizioni preliminari

1.1 Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

Allestimento: l'insieme delle opzioni di prodotto che configurano i veicoli, relativamente a esigenze specifiche delle Amministrazioni.

Amministrazione Contraente: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

Amministrazione Assegnataria: l'articolazione dell'Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo l'autoveicolo.

Amministrazione: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie.

Autoveicolo (anche "veicolo", "autovettura" o "vettura"): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dall'Amministrazione per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell'Allegato A al presente Capitolato Tecnico.

Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.

Centro di servizio (o punto di assistenza): il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.

Conducente: la persona fisica che utilizza l'autoveicolo.

Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente il veicolo oggetto di locazione.

Convenzione: la Convenzione che verrà stipulata dalla Consip S.p.A. con il Fornitore del servizio di noleggio di autoveicoli senza conducente.

Data di accettazione: si intende la data di esito positivo del collaudo/verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;

Fornitore: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà la relativa Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio.

Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie).

Manuale Operativo: l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l'Amministrazione Assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.

Manutenzione ordinaria (o programmata): il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, ecc.).

Manutenzione straordinaria (o su chiamata): ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.).

Ordinativo di Fornitura (anche Ordine di Acquisto): il documento con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione usufruendo dei servizi indicati nel presente Capitolato e impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi.

Prodotto: l'autoveicolo in configurazione base o personalizzata, le Opzioni di Prodotto e tutti gli altri servizi connessi ed accessori relativi alla Fornitura (anche "veicolo" o "autovettura" o "vettura");

1.2 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente documento e nei suoi allegati.

Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Capitolato Tecnico e nella Convenzione.

Il Fornitore garantisce la completezza e l'omogeneità del servizio.

Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime.

Autoveicoli ad alimentazione tradizionale o ibrida:

Durata massima	Percorrenza massima
60 mesi	125.000 km
72 mesi	150.000 km
84 mesi	175.000 km
96 mesi	200.000 km

Autoveicoli ad alimentazione elettrica:

Durata massima	Percorrenza massima
60 mesi	50.000 km

Le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di scegliere quale modello dovrà essere oggetto dei contratti sopra elencati, tra quelli offerti dal Fornitore in sede di gara o tra gli eventuali modelli equivalenti (come indicato al par. 2.7). Il Fornitore non è autorizzato a sostituire i veicoli offerti, salvo quanto previsto allo stesso paragrafo 2.7.

Ogni contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- consegna dei veicoli;
- manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- sostituzione degli pneumatici (convenzionali e termici);
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa con franchigia.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà del veicolo (se dovuta).

Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

L'Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per l'Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.

Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

I veicoli potranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici. I veicoli del Lotto 4 dovranno essere obbligatoriamente dotati di ruota di scorta di dimensioni normali.

Le vetture dovranno essere dotate, quando previsto, degli allestimenti descritti nell'Allegato A al presente capitolato; l'installazione degli allestimenti dovrà comunque essere preventivamente concordata con le Amministrazioni interessate.

Le parti/componenti degli allestimenti dovranno essere coperte da tutte le disposizioni del presente Capitolato.

Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna.

L'Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell'autoveicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un Manuale Operativo.

Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;

3. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.
4. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.).

Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico e sarà comunque disponibile nella sezione dedicata alla convenzione del sito web www.acquistinretepa.it.

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all'Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.

1.4 Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio, come definito nello Schema di Convenzione, sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con le Amministrazioni Contraenti, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne alle varie Amministrazioni contraenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti o Assegnatarie o della Consip S.p.A.;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

1.5 Adempimenti del Fornitore per l'attivazione della fornitura

Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula della Convenzione, il servizio di ricezione chiamate di cui al successivo par. 2.8.

1.6 Indicazioni relative all'uso dei veicoli

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie si atterranno alle indicazioni di seguito elencate.

Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L'Amministrazione si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.

Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all'Amministrazione medesima oltre agli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati all'Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme vigenti al momento. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente dell'Amministrazione o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun autoveicolo in noleggio.

L'Amministrazione sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".

Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada;

Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione Assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

L'Amministrazione non apporterà modifiche agli autoveicoli e non apporrà scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del Fornitore.

L'Amministrazione Assegnataria si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione Assegnataria si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione dovrà controllare costantemente la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

In caso di furto, l'Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'Amministrazione Assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento via fax (o PEC) e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.

Le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie sono tenute a dare comunicazione scritta a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

1.7 Gestione delle sanzioni amministrative

Le Amministrazioni provvederanno a liquidare eventuali sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente, rinotificate dal Fornitore o dalle autorità competenti.

L'Amministrazione potrà adottare soluzioni preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte.

Le Amministrazioni dovranno comunque attivarsi, sin dalla data di inizio del noleggio, con gli uffici competenti per il rilascio di permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, ecc.) qualora l'Amministrazione ne abbia diritto.

Non è previsto alcun addebito da parte del Fornitore all'Amministrazione per la gestione delle pratiche relative alle sanzioni.

2 Erogazione della fornitura

2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio

Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i luoghi di consegna indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura. Il servizio di consegna delle vetture si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.

L'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura per più di una vettura può avvenire anche mediante consegne ripartite.

La consegna dei veicoli deve avvenire entro e non oltre il termine di 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.

Nella comunicazione di conferma dell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore indicherà anche la data prevista per la consegna dei veicoli.

I tempi massimi di consegna potrebbero essere prorogati di 15 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto.

Il numero massimo delle vetture ordinabili in un mese è pari a:

	Quantità Mensile
Lotto 1	100
Lotto 1 Vetture elettriche	10
Lotto 2	200
Lotto 2 Vetture elettriche	10
Lotto 4	50

In caso di ordinativi superiori a tali quantità, il fornitore avrà la facoltà di smaltire le consegne delle vetture progressivamente.

Nel caso in cui sia stato raggiunto il suddetto numero massimo di ordini mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente documento per tutte le vetture ordinate e la data prevista di consegna per le vetture restanti.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo i termini massimi di consegna coincidono con l'approntamento al collaudo.

Il Fornitore dovrà inviare, con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità delle autovetture ordinate.

A seguito della comunicazione scritta ricevuta, l'Amministrazione ordinante concorderà con il Fornitore la data di consegna.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a collaudare le autovetture ordinate. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l'Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo.

Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore).

Per ordinativi superiori ai 20 veicoli, l'amministrazione potrà richiedere l'approntamento di un prototipo. In tale caso il Fornitore dovrà rendere disponibile tale prototipo per la verifica di conformità nel termine massimo di 150 giorni (o 180 nel caso in cui la vettura richieda una nuova omologazione). Al termine della verifica di conformità del prototipo, e in caso di accettazione dello stesso, il Fornitore dovrà consegnare i veicoli oggetto dell'ordine nel termine di 120 giorni. In caso di ordini successivi da parte della stessa Amministrazione, per veicoli con allestimento per cui sia già stato richiesto l'approntamento di un prototipo, non sarà possibile richiedere l'approntamento di un ulteriore prototipo.

Il ritiro del veicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto Giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio, a meno di diverso accordo tra le parti, decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno (che potrà essere fornito in formato elettronico come previsto dalle norme in vigore) e certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna con la sottoscrizione del quale l'Amministrazione dichiarerà di aver ispezionato il veicolo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi.

In fase di consegna, il veicolo dovrà essere munito di copia della seguente documentazione tecnica:

- Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- Manuale di istruzione per il personale di guida;
- Tempari della casa costruttrice;
- Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore.

Tali documenti potranno essere forniti anche su supporto informatico.

La documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata presso la Sede dell'Amministrazione specificata in sede di ordine.

Il veicolo si intende "accettato" dall'Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
- è munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;
- ha superato con esito positivo il collaudo di fine lavori.

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall'Amministrazione all'atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita "scheda rilevamento danni/mancanze" che sarà sottoscritta dall'Amministrazione e, per il Fornitore, dal trasportatore.

Resta inteso che l'accettazione del prodotto, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

2.2 Manutenzione

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, allestimento, ecc.) e sulle Opzioni di Prodotto eventualmente richieste. Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Gli interventi previsti sono:

- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione dell'autoveicolo;
- rabbocco livello fluidi e lubrificanti;
- riparazioni a seguito di forature;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie);
- revisione periodica MCTC;
- verifica dei gas di scarico;

- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura;
- le verifiche ed i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente previsto dal libretto di uso e manutenzione per gli utilizzi specifici degli autoveicoli.

Nell'ipotesi di intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione richiedente e Centro di Servizio del Fornitore con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione.

All'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, l'Amministrazione Assegnataria provvederà a segnalare le anomalie riscontrate e a sottoscrivere l'elenco dei lavori ritenuti necessari dal Centro di Servizio. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione Assegnataria.

Considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 15 gg e/o ± 1000 km.

Nell'ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria), il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di 1 giorno lavorativo dalla data di presa in carico del veicolo da parte delle rete assistenziale.

In entrambe le tipologie di intervento, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione dell'autovettura è pari alle ore lavorative previste dai tempi ufficiali delle case costruttrici per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa) e comunque non potrà essere superiore a dieci giornate. Sarà possibile disporre di un giorno lavorativo ulteriore per il reperimento delle parti di ricambio.

Nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quello di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quello necessario al reperimento delle parti di ricambio.

Gli interventi dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.

Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti (considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1.000 km / ± 15 gg);
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al veicolo o il non prestare l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo durante l'uso; per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e

l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo).

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo, che in fase di diagnosi sul veicolo, e pertanto entro 1 giorno lavorativo dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto.

Entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata, effettuata da Soggetto terzo.

L'Amministrazione potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato il veicolo, con il rappresentante incaricato del Fornitore, e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di "fermo macchina", tale contraddittorio dovrà essere richiesto dall'Amministrazione entro 20 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, a meno di diversi accordi con il Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo, sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l'intervento non è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, l'Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di effettuare comunque l'intervento, versando il corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte", ivi compresa l'ipotesi in cui l'Amministrazione provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto che l'intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti di seguito per gli interventi su chiamata.

Sono esclusi e quindi a carico dell'Amministrazione:

- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

2.3 Pneumatici

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove prevista), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (esclusi quelli in dotazione all'autoveicolo al momento della consegna).

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (esclusi quelli alla consegna)
60 mesi	125.000	4 treni
60 mesi (veicoli elettrici)	50.000	1 treno
72 mesi	150.000	5 treni
84 mesi	175.000 km	5 treni
96 mesi	200.000 km	6 treni

Gli pneumatici potranno essere normali o termici, a richiesta dell'Amministrazione. Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 30.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo.

Gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o comunque quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

2.4 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, pena la mancata riparazione dell'autoveicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacvetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell'Amministrazione per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino dell'autoveicolo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati all'Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione.

L'autoveicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di eventuale pre-revisione, sono a carico del Fornitore. L'Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. L'Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove l'auto è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Amministrazione Contraente o Assegnataria qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.

2.5 Soccorso stradale

Il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca, 24 ore su 24, il trasporto dal punto di fermo del veicolo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria (sono pertanto esclusi, a titolo di esempio, gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un Centro di Servizio ove i veicoli possano essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco. Su richiesta dell'Amministrazione di appartenenza l'autovettura dovrà essere ricoverata presso un Ente/Reparto situato in prossimità del luogo dove è avvenuta l'avaria; in questo caso, la stessa Amministrazione provvederà successivamente, a propria cura e spese, a trasportare l'autovettura presso i centri assistenza indicati dal Fornitore.

Il servizio sarà assicurato per avarie non derivanti da incidenti stradali. Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportino l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore. Qualora l'Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuta al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti

di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente o Assegnataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione oltre che l'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

Non è incluso nel servizio il soccorso stradale per avarie derivanti da assenza carburante.

2.6 Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà fornire ogni singolo autoveicolo oggetto di noleggio munito delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati e che potranno essere garantite, nei casi consentiti dalla legge, anche in autoassicurazione (quindi con rischio assunto in proprio dal fornitore).

Con il termine franchigia si intende il costo che l'Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico.

1. Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire, in conformità alle norme previste dalla legge, il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore al minimo previsto per legge ed adeguato automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti dalla legge per tutta la durata dei contratti attuativi.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Amministrazione.

L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all'Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

L'Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire di una copertura assicurativa delle responsabilità civile verso terzi senza alcuna franchigia a fronte del canone mensile addizionale previsto al paragrafo 3.1 "Copertura assicurativa senza franchigie".

2. Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

Il massimale per sinistro dovrà essere non inferiore al minimo previsto per legge ed adeguato automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti dalla legge per tutta la durata dei contratti attuativi.

3. Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

4. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

6. Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che

abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990).

La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 250.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 250.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).

L'addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell'Amministrazione Contraente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione Contraente o Assegnataria;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, l'Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax (o PEC) entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun autoveicolo.

2.7 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti

Nel caso in cui, durante il corso della durata della Convenzione, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi controllabili indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A. ed entro 30 gg. dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello con caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto.

La proposta di sostituzione sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.

Qualora allo scadere del termine dei 30 giorni sopra richiamato il Fornitore non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, saranno applicate le penali previste nella convenzione; nel computo di tale termine non saranno conteggiati i giorni necessari alla Consip S.p.A. per le verifiche di cui sopra.

L'eventuale revisione del canone mensile di tale modello sarà calcolata secondo le modalità previste nell'Allegato B al presente Capitolato.

Il nuovo canone sarà comunque subordinato all'accettazione da parte della Consip S.p.A..

Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata della Convenzione, modelli equivalenti a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico; tali veicoli avranno le medesime condizioni economiche dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti). La proposta di questi veicoli sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.

2.8 Servizio di ricezione chiamate

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;

- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- un indirizzo di posta elettronica.

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione telefonicamente o via fax o all'indirizzo e-mail dell'Amministrazione richiedente.

2.9 Rete dei centri di servizio

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti e/o convenzionati, presso i quali i veicoli potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti nel presente capitolato o qualsiasi altro intervento si renda necessario. Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza. Inoltre, nel territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza.

Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e fax e comunque dare supporto agli utilizzatori degli autoveicoli oggetto del presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine, proprie o convenzionate, ai delegati dell'Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

All'atto della presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione del veicolo.

Il veicolo dovrà essere riconsegnato con un “documento di uscita” redatto dal Centro di servizio, dal quale risulti il tipo di intervento effettuato, le ore lavorative impiegate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti. Tale documento dovrà riguardare esclusivamente gli interventi rientranti nel “Pacchetto di Assistenza”; qualora il veicolo necessiti di interventi aggiuntivi, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in un incidente stradale e non), dovrà essere redatto un “documento di uscita” separato.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità della Convenzione relativo all’elenco dei Centri di Servizio.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l’elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.

La consistenza numerica dei Centri di Servizio deve rimanere pari a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico per tutta la durata della convenzione e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s’impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze, affinché sia garantito il numero dei Centri di servizio indicati in sede di stipula.

2.10 Revisione prezzi

I canoni di noleggio offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le modalità previsti dall’Allegato B al presente Capitolato e dallo Schema di Convenzione.

2.11 Restituzione del veicolo

Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

I veicoli saranno riconsegnati dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede concordata con il Fornitore.

Il Fornitore e l’amministrazione concorderanno tempi e modi per la restituzione di documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento relativi a una eventuale immatricolazione militare.

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna). Il verbale dovrà essere sottoscritto dall’Amministrazione o da persona da questa incaricata, che definisca, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine.

Non è previsto alcun addebito relativo a danni presenti sui veicoli.

2.12 Percorrenze chilometriche

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all’Amministrazione i chilometri eccedenti la percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia; l’addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100%

dell'importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 84 mesi/175.000 km con percorrenza a fine contratto di 120.000 km, saranno rimborsati $[175.000 - 120.000] \times 30\% = 16.500$ km).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 84 mesi/175.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al sessantesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 125.000 km.

3 Servizi a pagamento

Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nell'Offerta Economica del Fornitore, le Amministrazioni potranno usufruire dei seguenti servizi:

- Copertura assicurativa senza franchigie;
- Consegna a domicilio;
- Inserimento di optional della casa costruttrice, apparecchiature e allestimenti speciali diversi da quelli già previsti;

3.1 Copertura assicurativa senza franchigie

Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 2.6), ma non prevede alcuna franchigia o scoperto.

Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o correlato a tale tipologia assicurativa.

Di seguito si riporta un riepilogo degli importi mensili per il servizio.

Modello	Copertura assicurativa senza franchigia
A1/A9	45 Euro
A2/A10	50 Euro

A3/A11	65 Euro
A4/A12	55 Euro
A5/A13	80 Euro
A6/A14	50 Euro
A7/A15	50 Euro
A8/A16	65 Euro
B1/B8	40 Euro
B2/B9	55 Euro
B3/B10	70 Euro
B4/B11	65 Euro
B5/B12	40 Euro
B6/B13	40 Euro
B7/B14	55 Euro
C1	30 Euro
C2	45 Euro
C3	60 Euro
D1	50 Euro
D2	70 Euro
D3	60 Euro
D4	80 Euro
D5	60 Euro
D6	80 Euro
D7	85 Euro

3.2 Consegna e riconsegna a domicilio

L'Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria.

Il costo di questo servizio è pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore potrà offrire il servizio di riconsegna del veicolo con prelievo dalla sede dell'Amministrazione a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.

3.3 Inserimento optional della casa costruttrice, apparecchiature e allestimenti speciali diversi da quelli già previsti

Le Amministrazioni potranno richiedere al Fornitore allestimenti specifici diversi da quelli previsti nel presente Capitolato.

Il Fornitore, previa verifica tecnica di fattibilità, dovrà proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste manifestate dalle amministrazioni. Le soluzioni proposte dovranno essere concordate preliminarmente all'invio dell'ordine; il documento, sottoscritto dalle parti, dovrà essere allegato all'ordine stesso.

Nel caso in cui l'opzione o l'allestimento richiesti comportino un allungamento dei termini massimi di consegna, tali termini dovranno essere soggetti a specifico accordo tra Fornitore e Amministrazione.

Restano a carico dell'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze questa potrà approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente capitolato, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali allestimenti speciali.

Qualora l'allestimento speciale richiesto dall'Amministrazione Contraente sia effettuato dal Fornitore, l'immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita dal Fornitore medesimo, secondo la normativa vigente.

Saranno a totale carico dell'Amministrazione i costi di allestimento del veicolo incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati e le spese per il ripristino del veicolo a fine contratto.

Il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione un preventivo per ciascuna delle seguenti voci:

- allestimento;
- immatricolazione e omologazione;
- coperture assicurative e manutenzione degli eventuali dispositivi e allestimenti;
- ripristino del veicolo a fine contratto.

Tali costi potranno essere inclusi in un canone addizionale da addebitare all'Amministrazione per tutta la durata del contratto, anche eventualmente prorogato.

L'Amministrazione potrà decidere di effettuare autonomamente la manutenzione sugli eventuali dispositivi oggetto di allestimento e riconoscere al fornitore a fine contratto le spese per il ripristino del veicolo.

Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie od ogni modifica non ripristinata prima della riconsegna, saranno addebitate dal Fornitore all'Amministrazione Contraente, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. In caso di necessità le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria può inoltre richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già presenti in convenzione per ogni veicolo, solo se compatibili con eventuali allestimenti presenti nel veicolo. Nel caso in cui gli optional richiesti siano incompatibili con gli allestimenti il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. Le soluzioni a tali incompatibilità dovranno essere concordate preliminarmente all'invio dell'ordine e il documento, sottoscritto dalle parti, dovrà essere allegato all'ordine stesso.

L'aumento del canone conseguente alla richiesta di optional sarà effettuato con le modalità riportate nell'Allegato B al presente Capitolato tecnico.

4 Verifica dei Prodotti

4.1 Collaudo di produzione (controllo delle lavorazioni)

L'Amministrazione Ordinante si riserva la facoltà di inviare presso il Fornitore, propri incaricati per verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle loro parti alle prescrizioni del presente capitolato.

Il Fornitore sarà quindi tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Ordinante la data di effettivo inizio della produzione dei veicoli.

4.2 Collaudo del prototipo

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo il prototipo approntato dal Fornitore; il collaudo sarà eseguito presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano.

L'Amministrazione procederà a:

Verifica e acquisizione della seguente documentazione:

- Certificato di omologazione del veicolo;
- certificato di compatibilità elettromagnetica, rilasciato da ente accreditato;
- documentazione del veicolo allestito (se necessario) che ne autorizzi la circolazione su strada;
- documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli sottoposti a prova;
- pubblicazioni tecniche a corredo.

Esame generale

Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo, degli equipaggiamenti aggiuntivi e l'interfacciamento apparati telematici/predisposizioni, con verifica del loro funzionamento abbinato al veicolo.

Prove su strada

Il prototipo potrà essere provato su strade urbane ed extraurbane per un massimo di 100 km.

L'Amministrazione potrà sostituire i conduttori del Fornitore con i propri membri. Un rappresentante del Fornitore dovrà comunque essere a bordo della vettura.

A seguito del collaudo del prototipo, verrà redatto un verbale di sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo).

In caso di esito positivo del collaudo, dalla data del verbale di collaudo decorreranno i termini per la consegna della fornitura.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

Qualora anche la seconda verifica dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

In questo caso tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

4.3 Collaudo in fase di consegna

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascun autoveicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; il collaudo sarà eseguito all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Ordinante) o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).

Relativamente a ciascun autoveicolo, l'Amministrazione procederà a:

Verifica e acquisizione della seguente documentazione:

- Certificato di conformità all'omologazione della vettura;
- documentazione o attestazione del Fornitore che le vetture sono realizzate con le stesse caratteristiche di compatibilità elettromagnetica del prototipo sottoposto a prova (se applicabile) o dichiarazione del fornitore (o di ente accreditato) che attesti la compatibilità elettromagnetica del veicolo;
- documentazione del veicolo allestito (se necessario) che ne autorizzi la circolazione su strada;
- documentazione o attestazione del Fornitore che le vetture sono realizzate con le stesse caratteristiche del prototipo sottoposto a prova (se applicabile);
- pubblicazioni tecniche a corredo.

Esame generale

Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo, degli equipaggiamenti aggiuntivi e l'interfacciamento apparati telematici/predisposizioni, con verifica del loro funzionamento abbinato al veicolo.

La verifica degli allestimenti e le prove su strada, già descritte al paragrafo precedente, potranno essere effettuate su un campione pari al 10% delle vetture oggetto della fornitura.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle vetture e delle eventuali opzioni oggetto dell'Ordinativo.

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi “data di accettazione del prodotto o della fornitura”.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell’Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa l’Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l’avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

5 Verifiche ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare – avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all’Organismo di Ispezione nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura relativa al pagamento delle verifiche ispettive sarà emessa dall’Organismo di Ispezione previa approvazione da parte della Consip S.p.A.

La stima dei costi a carico del Fornitore per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive è pari a:

Lotto 1: 1.000 (mille/00) Euro

Lotto 2: 1.000 (mille/00) Euro

Lotto 3: 1.000 (mille/00) Euro

Lotto 4: 650 (seicentocinquanta/00) Euro

e, comunque, fino ad un importo massimo pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione al momento della verifica da parte dell’Organismo di Ispezione.

Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nell’Allegato C Schema delle verifiche ispettive.

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.

Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti (indipendentemente dalla data dell'ordine).

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi dalle Amministrazioni. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con l'Allegato C Schema delle verifiche ispettive e l'importo massimo a disposizione al momento dell'incarico per lo svolgimento delle verifiche stesse.

6 Flussi dati di alimentazione del sistema

Il Fornitore dovrà inviare, in conformità a quanto specificato nell'allegato D "Flusso dati di alimentazione del sistema", le informazioni relative agli Ordinativi di Fornitura.

L'invio parziale dei dati richiesti verrà considerato come mancato invio ai fini delle applicazioni delle penali previste.

Eventuali ulteriori richieste in termini di flusso di dati saranno concordate con il Fornitore.

7 Allegati al Capitolato Tecnico

La Consip S.p.A. si riserva la facoltà, anche dopo la aggiudicazione della gara, di revisionare, modificare o integrare i moduli di cui agli allegati al presente Capitolato Tecnico.

- "A" Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti;
- "B" Adeguamento e rivalutazione dei canoni;
- "C" Schema delle verifiche ispettive;
- "D" Flusso dati di alimentazione del sistema.